



Bruxelles
ENV.E.2/LR

RICHIESTA EUP(2023)10419

Fatti e contesto normativo

Tramite articoli di stampa e una petizione al Commissario Sinkevičius, i servizi della Commissione hanno preso conoscenza della Legge n. 197 adottata il 29 dicembre 2022, il cui articolo 1, comma 447 concede alle regioni la facoltà di provvedere al controllo, e, se necessario, autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, come le aree protette, e nei periodi dell'anno in cui la caccia è vietata. Lo stesso articolo al comma 448 prevede l'istituzione di un piano nazionale straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica sul territorio nazionale.

Desidero richiamare l'attenzione delle Autorità italiane sugli obblighi derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE Habitat ⁽¹⁾ e dalla Direttiva 2009/147/CE Uccelli ⁽²⁾, e in particolare su quanto segue:

- Le due direttive prevedono l'istituzione di una rete di zone speciali di conservazione (articoli 4 e 6 della Direttiva Habitat) e di zone di protezione speciale (articolo 4 della Direttiva Uccelli), denominate zone Natura 2000 e specificamente designate per proteggere le specie e i tipi di habitat naturali elencati nelle direttive.
- In relazione ai siti Natura 2000, l'articolo 6 della Direttiva Habitat prevede che, gli Stati membri stabiliscano le misure di conservazione necessarie che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
- Analogamente, l'articolo 4 della Direttiva Uccelli impone agli Stati membri di adottare, per le specie elencate nell'allegato I, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

⁽²⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 020 dell'26.1.2010, pag. 7).

adottare misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente.

- In aggiunta alla protezione garantita dalla rete Natura 2000, l'articolo 12 della Direttiva Habitat prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto, *inter alia*, di:
a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione.

Pertanto, nell'ambito della Direttiva Habitat, abbattimenti o catture sono permessi esclusivamente per le specie elencate all'allegato V o, in deroga al regime di cui sopra, se tutti i requisiti specificati nell'articolo 16 sono soddisfatti.

- Analogamente, l'articolo 5 della Direttiva Uccelli prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:
a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo; [...] d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva.

Pertanto, nell'ambito della Direttiva Uccelli, abbattimenti o catture sono permessi esclusivamente per le specie elencate all'allegato II, e quando tutti i requisiti elencati all'articolo 7 sono soddisfatti; o, in deroga al regime di cui sopra, se tutti i requisiti specificati nell'articolo 9 sono soddisfatti.

Domande

Ciò posto, si ritiene necessario richiedere alle autorità italiane informazioni dettagliate in merito all'adempimento da parte dell'Italia degli obblighi di cui sopra e in particolare con riguardo a quanto segue.

1. In che modo le disposizioni della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 garantiscono il rispetto, all'interno delle zone Natura 2000, degli obiettivi di conservazione sito-specifici e delle misure di conservazione di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat e all'articolo 4 della Direttiva Uccelli? In particolare, in che modo la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 garantisce che nelle aree Natura 2000 non si pratici l'abbattimento o la cattura delle specie per le quali tali aree sono state designate in contraddizione con gli obiettivi sito-specifici, mettendo in pericolo l'integrità dei siti stessi in violazione dell'articolo 6(2) e 6(3) della Direttiva Habitat?
2. In che modo le disposizioni della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 garantiscono il rispetto del divieto di uccidere o catturare o disturbare deliberatamente gli uccelli

selvatici ⁽³⁾, stabilito dall'Articolo 5 della Direttiva Uccelli, e del divieto di uccidere o catturare o perturbare deliberatamente animali selvatici stabilito dall'articolo 12 della Direttiva Habitat?

3. Per le specie di uccelli cacciabili, in che modo le autorità italiane intendono assicurare il rispetto delle condizioni elencate all'Articolo 7 comma quarto della Direttiva Uccelli che prevede quanto segue:

“Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione...”

Si prega di rispondere entro quattro settimane dal ricevimento della presente lettera.

Con l'occasione (Le) porgo distinti saluti.

Nicola Notaro
Il Capounità

⁽³⁾ Ad eccezione di quelli elencati nell'allegato II della Direttiva Uccelli, fatti salvi gli articoli 7 e 9 della Direttiva.